



C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 29-09-22

Oggetto: INDIVIDUAZIONE CENTRI ABITATI, NUCLEI E CASE SPARSE NON METANIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI ART.12 - 4^ COMMA- LEGGE N.488/1999. AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica (diretta streaming sulla pagina "facebook" del Comune di San Godenzo).

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIANI EMANUELE	P	RINGRESSI LUIGI ROBERTO	P
TRESPOLI PIERLUIGI	P	BARONCELLI LUCIA	P
MALESCI FILIPPO	P	MANNI ALESSANDRO	P
FABBRUCCI CHIARA	P	BEN HIJJI FATIMA ZOHRA	A
BOSI MARCO	P	COLLACCHIONI CINZIA	P
DONATINI BENEDETTA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultano presenti i seguenti Assessori esterni:

OLIVA FRANCESCA	P
ZANETTI CLETO	P

Assume la presidenza il sig. PIANI EMANUELE in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FABBRUCCI CHIARA
BOSI MARCO
COLLACCHIONI CINZIA



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Il Sindaco illustra la modifica tecnica apportata. Si tratta di una modifica in conseguenza anche dell'aumento dei costi energetici; purtroppo il costo del metano ha raggiunto cifre alte e quindi l'UTC é andato a ridisegnare con criteri più precisi e puntuali dell'area metanizzata del territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 4, comma 2, della Legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della Legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 12 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. Il successivo comma 13 aveva previsto inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- il Comune di San Godenzo, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 23/02/2001 aveva provveduto ad individuare le zone "non metanizzate in ambito comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della Legge n. 488 del 1999 poi aggiornata negli anni successivi;
- la Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativo al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall' art. 13. comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993. n. 412, estendeva tale riduzione di prezzo alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n. 203, che prorogava tale ampliamento, non essendo stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, in buona sostanza fa sì che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge n. 448/ 1998 sia oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/ 2000 come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica. ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16/04/2010 si procedeva ad approvare la planimetria, allegata alla delibera stessa, riportante la zona metanizzate del Comune di San Godenzo;

CONSIDERATO che le norme non individuano alcun criterio per definire un'area come "metanizzata";

CONSIDERATO che nelle precedenti delibere di Consiglio Comunale n.5/2001 n.10/2002 n. 3/2003, n.10/2005, n.11/2006, n.24/2007, n.3/2008, n.02/2009 e n.25/2010 non era stato individuato nessun criterio per la definizione dell'area metanizzata né identificata nessuna distanza dalla rete di distribuzione del gas;

RITENUTO opportuno, dopo un confronto con altri Enti del territorio nazionale, stabilire il criterio per la individuazione delle aree metanizzate, quelle ricadenti in una fascia di 80 metri di distanza nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione gas, salvo che le stesse, pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciate alla rete del gas. Precisando che:

1. la distanza di 80 metri è quella intercorrente fra il punto del fabbricato più vicino alla condotta del gas più prossima al fabbricato stesso;



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

2. ai fini della misurazione, per fabbricato si intende l'edificio nel quale è installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, esclusi fabbricati accessori e pertinenze,
3. qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", è ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

CONSIDERATO che dal 16/04/2010, data della precedente deliberazione di C.C. n.25, ad agosto 2022 non sono intervenute variazioni sostanziali all'estensione delle reti gas gestite da Toscana Energia SpA;

FATTO PRESENTE CHE:

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'Agenzia delle Dogane, al fine di distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla realizzazione di un elaborato grafico che individua le aree metanizzate consistente in una planimetria su supporto cartaceo, in scala 1:5000 ed allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- la stessa planimetria, in formato elettronico (PDF), sarà pubblicata sul sito internet comunale, al fine di permettere agli utenti di individuare i fabbricati ubicati esternamente alle aree da considerarsi metanizzate per consentire conseguentemente l'autocertificazione;
- la suddetta planimetria riporta pertanto le frazioni e le zone del Comune di San Godenzo che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa Comunale, e all'esterno della fascia di 80 metri evidenziata con il colore azzurro;

RILEVATO inoltre che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, utilizzando la planimetria già pubblicata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.D.Lgs. n.267/2000, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici - Londa e San Godenzo e di non rilevanza contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, del presente atto e di seguito riportati;

Visto il D.P.R. 26/08/1993 n.412;

Vista la Legge n.488/1999;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Con votazione palese che riporta il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 10

Voti favorevoli: n.10, Voti contrari: n.0 , Voti Astenuti: n.0.

DELIBERA

1. **Di approvare** l'elaborato grafico costituito da una planimetria in scala 1:5.000, che individua i centri abitati, nuclei e case sparse metanizzate, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Di stabilire** che per insediamenti in “zone non metanizzate”, si intendono quelle utenze cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 80 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato come evidenziato nella suddetta planimetria, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas e le seguenti ulteriori precisazioni:
 - la distanza di 80 metri e quella intercorrente fra il punto del fabbricato più vicino alla mezzeria della via pubblica e la condotta del gas più prossima al fabbricato stesso;
 - qualora la condotta non segua il percorso di una via pubblica, la distanza di 80 metri è quella rilevata sulla cartografia seguendo il criterio del punto del fabbricato interessato più vicino alla condotta stessa;
 - ai fini della misurazione, per fabbricato si intende l'edificio nel quale è installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, esclusi fabbricati accessori e pertinenze;
 - qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata “non metanizzata”, è ammesso comunque a godere del beneficio di legge;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale;
4. **Di comunicare** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze a Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12. comma 4, punto 4 della L. n. 488 del 23 dicembre 1999 entro il 30 settembre 2022;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con la seguente separata votazione espressa in forma palese:

presenti n. 10, votanti n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, favorevoli n. 10.

DELIBERA



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO SI SCIoglie ALLE ORE 22,46.



COMUNE DI SAN GODENZO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio Tecnico - Urbanistica

INDIVIDUAZIONE CENTRI ABITATI, NUCLEI E CASE SPARSE
NON METANIZZATI - ART.12. L.488/2000

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Franco Pretolani
Geom. Federico Affortunati

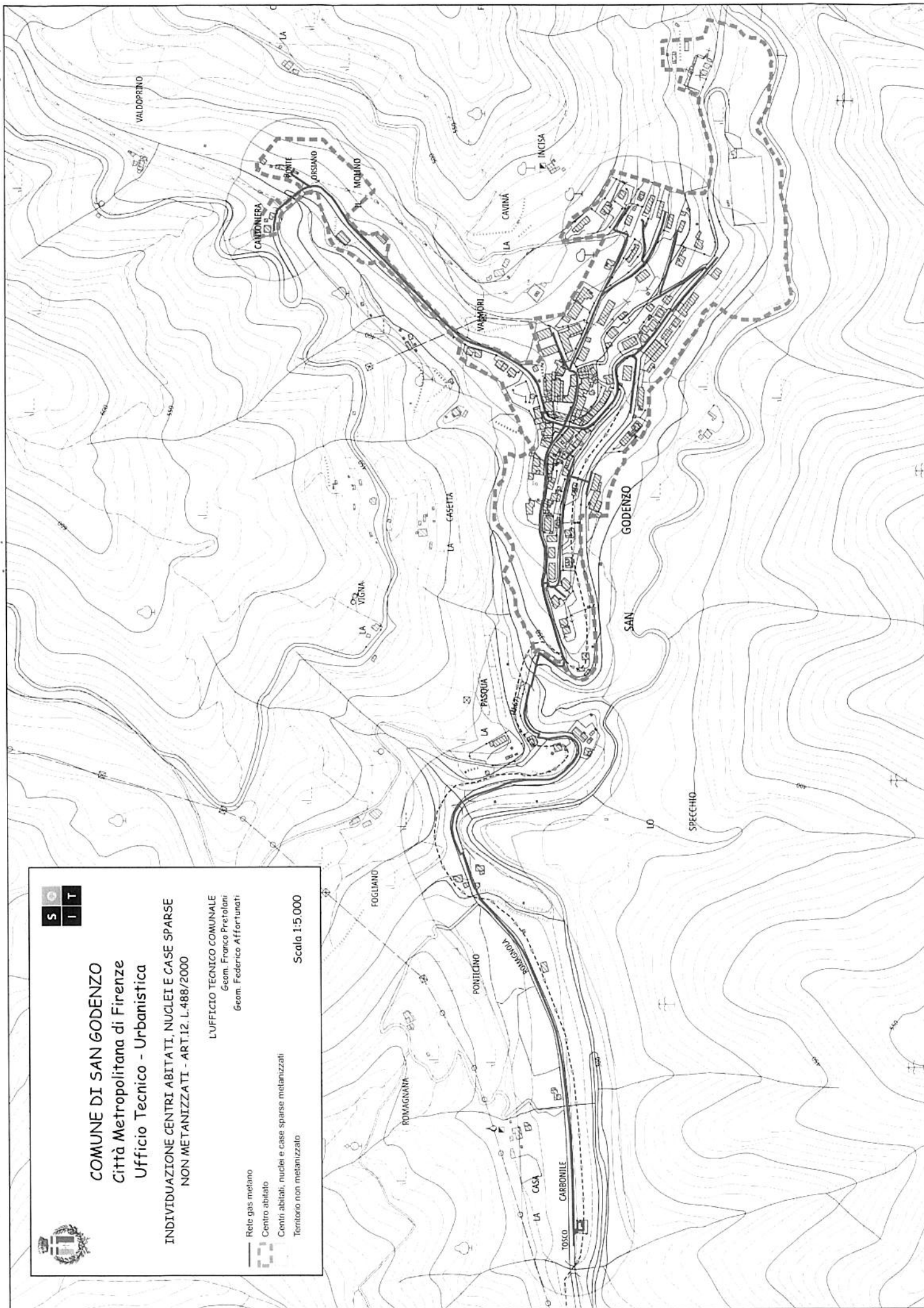
Scala 1:5.000

— Rete gas metano

— Centro abitato

— Centri abitati, nuclei e case sparse metanizzati

— Territorio non metanizzato





COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 21-09-22 N. 22

Oggetto: INDIVIDUAZIONE CENTRI ABITATI, NUCLEI E CASE SPARSE NON METANIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI ART.12 - 4^ COMMA- LEGGE N.488/1999. AGGIORNAMENTO.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 21-09-22

Il Responsabile del servizio
F.to Pretolani Franco

VISTO: Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario dichiara che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile in quanto dall'atto non si rilevano riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell'Ente.

San Godenzo, 26-09-22

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. FONTANI MORENO



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIANI EMANUELE

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT. FONTANI MORENO

=====

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.09.22 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

San Godenzo, li 30.09.2022

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DOTT. FONTANI MORENO



=====

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.10.2022

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, li _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to DOTT. FONTANI MORENO